

ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TAR LAZIO

Con ricorso (n.11251/2008), notificato il 12.11.2008, la dott. Stefania Greco, vice commissario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia penitenziaria (per effetto del superamento del concorso e dell'esame finale del corso di formazione teorico-pratico), in servizio effettivo presso la casa circondariale di Siracusa, con il patrocinio degli avv.ti Federico Sorrentino e Francesca Sorrentino presso i quali si è domiciliata in Roma, Lungotevere delle Navi, 30, ha impugnato dinanzi alla sez. I *quater* del Tar del Lazio il provvedimento implicito di rigetto formatosi sul ricorso gerarchico al Ministero della Giustizia, i rapporti informativi per gli anni 2006/2007, nonché la circolare GDAP 2000-12.12.2007-0387265 in base alla quale essi sono stati redatti. Quanto alla circolare del 12.12.07 ella denunciava: Violazione degli artt.44 e 48 bis, d.lgs. 30.12.1992, n.443. Eccesso di potere per errore nei presupposti, irrazionalità e contraddittorietà. In violazione del cit. art.44, che prevede la redazione di un rapporto informativo per ogni anno di servizio operativo e stabilisce criteri di valutazione che ne presuppongono l'espletamento, la circolare ha previsto la contemporanea redazione dei rapporti informativi per il 2006 (anno di frequenza del corso di formazione teorico-pratico, in cui tali funzioni non potevano essere state svolte) e per il 2007. Inoltre il rapporto del 2006 sarebbe stato compilato dal direttore dell'istituto (presso cui i candidati avrebbero prestato servizio nel 2007), mentre solo il direttore della scuola di formazione avrebbe potuto valutare il 2006 in base al profitto del corso ed alla graduatoria finale ove la ricorrente si era collocata all'ottavo posto (su 147). Il Violazione dei criteri di



massima ed operativi di cui alla circolare GDAP del 12.12.2007. Eccesso di potere per errore nei presupposti, irrazionalità manifesta, disparità di trattamento. Autonomamente illegittimo è il rapporto informativo del 2006 perché, in contrasto con quanto stabilito nella cit. circolare secondo cui i rapporti informativi dei funzionari, in servizio presso le scuole o servizi dell'amministrazione penitenziaria, sarebbero stati compilati dal direttore della scuola o servizio da cui essi dipendono ed i giudizi complessivi espressi dal direttore generale del personale e della formazione; nella specie i rapporti sono stati redatti dal direttore dell'istituto penitenziario ed il giudizio complessivo dal provveditore regionale, cioè da dirigenti che non conoscevano i valutandi, appartenenti ad una diversa articolazione dell'amministrazione penitenziaria, spesso situata in un'altra città. III Violazione dell'art. 97, Cost. Violazione delle direttive diramate con la circolare GDAP del 12.12.2007. Eccesso di potere per errore nei presupposti, perplessità, irrazionalità, carenza di motivazione. La ricorrente con un giudizio di *ottimo* ha ottenuto soltanto p. 66 (+2 aggiunti dal provveditore regionale, ex art.45, co.2, d.lgs.443/92). Trattandosi, infatti, dell'anno di frequenza del corso di formazione, il compilatore non poteva prescindere dai risultati dell'esame finale e dalla graduatoria; così, inspiegabilmente, candidati collocatisi financo agli ultimi posti hanno ottenuto punteggi superiori ai suoi. Né la motivazione potrebbe dedursi dalla relazione della scuola di formazione, posto che (come poi confermato dalla documentazione depositata dall'amministrazione) essa non forniva alcun chiarimento circa l'*iter* logico seguito nell'attribuzione dei punteggi.

IV Illegittimità derivata per le ragioni di cui al precedente motivo. Violazione dell'art. 97, Cost. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Irrazionalità



manifesta. Disparità di trattamento. Le illegittimità rilevate nel rapporto informativo del 2006 si ripercuotono in quello del 2007 (primo anno di servizio operativo), in quanto l'orientamento delle diverse sedi del DAP era di assegnare lo stesso punteggio dell'anno precedente; con la conseguenza che alla dott.ssa Greco sono stati attribuiti p.68 (+2 punti supplementari) e punti più elevati ai controinteressati in posizione deteriore nella graduatoria (perfino al 145 posto). In ogni caso il punteggio è autonomamente illegittimo perché in contraddizione con il giudizio complessivo estremamente lusinghiero, posto in calce al rapporto informativo del 2007. Ella concludeva, quindi, per l'annullamento degli atti impugnati. A termini ormai scaduti l'amministrazione, con atto del 18.12.2008, n.4956, in parziale accoglimento del ricorso gerarchico ha riformulato i giudizi complessivi ed i punteggi, attribuendo alla dott. Greco 4 punti in più per il 2006 e 2 per il 2007, ma sottraendole i due punti supplementari conferiti dal provveditore regionale; ciò che ha comportato un incremento di 2 punti solo per il 2006. Ella ha quindi notificato motivi aggiunti riproponendo le medesime censure ed impugnando autonomamente tale provvedimento per: l'Violazione dell'art.44, d.lgs. 443/1992. Eccesso di potere per errore nei presupposti, irrazionalità manifesta e carenza di motivazione. Violazione della *par condicio*. Anche a voler ritenere legittima la circolare 12.12.2007, che ha stabilito la compilazione dei rapporti informativi per il 2006 perché non fosse pregiudicata la progressione in carriera dei vice commissari, i criteri di cui all'art. 44, co. 4, d.lgs. 443/92 ed i relativi punteggi avrebbero dovuto essere rielaborati in conformità con le caratteristiche di un anno non operativo, cioè con i risultati del corso e la graduatoria finale. Così, anche



nella riformulazione del rapporto del 2006, l'utilizzazione di criteri e parametri rapportati a funzioni operative non consente di seguire l'iter logico seguito. Ugualmente illegittimo è il provvedimento in questione in quanto assegna alla dott. Greco lo stesso punteggio del 2006, tenuto conto che l'amministrazione aveva invece dichiarato di volerle attribuire un punteggio più elevato. Il Violazione dell'art.45, comma 2, d.lgs. 443/92 e dei principi di cui all'art.97, Cost. Carenza d'istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà e irrazionalità. Sviamento. Malgrado l'amministrazione avesse inteso rivalutare positivamente la ricorrente, essa ha finito per sottrarle immotivatamente i due punti supplementari, conferiti dal provveditore regionale ai sensi del rubricato comma 2 dell'art. 45, così penalizzandola nuovamente rispetto ai suoi colleghi del corso. Ella concludeva così per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti. Essendole infine pervenuto (9.4.09) il rapporto informativo del 2008, che le attribuiva gli stessi punti del 2007, la dott. Greco, ritenendolo fortemente condizionato dalla sottovalutazione degli anni precedenti e tenuto conto delle direttive dell'amministrazione di confermare il punteggio dell'anno precedente, lo impugnava cautelativamente con ulteriori motivi aggiunti, confidando che l'accoglimento del ricorso avrebbe comportato una rivalutazione anche di tale anno. Ella deduceva Violazione dell'art.97, Cost. Eccesso di potere per errore nei presupposti, irrazionalità e contraddittorietà. Carenza di motivazione. Illegittimità derivata per violazione delle norme di cui ai precedenti motivi (ricorso e motivi aggiunti). Chiedeva quindi l'annullamento anche del rapporto informativo del 2008. Dopo il deposito



della documentazione relativa alla ricorrente ed ai controinteressati la causa passava in decisione. Con ordinanza collegiale n.907/2010 il Tar ha ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 14, r.d. 642/1907, autorizzandola alla notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e delle relative conclusioni, esonerandola dall'indicazione nominativa dei controinteressati; contestualmente fissava per la discussione l'udienza del 7 ottobre 2010.

Il ricorso ed i motivi aggiunti sono stati notificati al Ministero della Giustizia ed ai controinteressati Francesco Cerami, Ada Lo Franco, Emiliano Salvatore Guardì, Maria De Prisco, Elio Rocco Mare, Antonio Angelo Boi, Anna Maria Rita Vagliasindi, Vanda Falconi e Daniela Caputo. Pertanto, ritenuto che i controinteressati vadano individuati nei vice commissari che, avendo superato l'esame finale del corso di formazione, sono stati inseriti nella graduatoria definitiva degli esami finali del 1° corso per vice commissari del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria (P.D.G. 18.12.2006) e - come tali sono stati oggetto di valutazione con gli impugnati rapporti informativi -, in esecuzione dell'ordinanza n.907/10 si notifica il presente atto a mezzo di pubblici proclami a detti controinteressati, i quali potranno costituirsi nelle forme di legge.

Roma, 1° luglio 2010

Avv.ti Federico Sorrentino e Francesca Sorrentino

